



Rag. Simone Gori

componente commissione di studio sul fallimento
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Pistoia

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE

alla LEGGE FALLIMENTARE e al D.LGS 270/1999

dal D.L. 179/12 convertito con modificazioni dalla L.221/2012

e dalla L.228/2012



DECRETO LEGGE 179/20

- **ART. 17 C.1** modifiche al R.D. 267/1942 Legge Fallimentare
- **ART. 17 C.2** modifiche al Dlgs 270/1999 Amministrazione straordinaria
- **ART. 17 C.2bis*** comunicazione indirizzo PEC entro 10 gg
** introdotto dall'art. 1, c.19, Legge 228/2012 (Legge stabilità 2013)*
- **ART. 17 C.3** decorrenza 01.01.14, delle disposizioni di cui al c.1 lett. a)
- **ART. 17 C.4** decorrenza per procedure con comunicazione ex art. 92 L.F. al 19/12/2012 **NON EFFETTUATA**
- **ART. 17 C.5** decorrenza per procedure con comunicazione ex art. 92 L.F. al 19/12/2012 **GIA' EFFETTUATA**



Le disposizioni di cui al DL 179/2012 si applicano:

- Dal 19.12.2012 ai procedimenti aperti successivamente o pendenti a tale data, se alla stessa data **NON è stata effettuata la comunicazione** di cui agli articoli 92, 171, 207 L.F. e 22 D. Lgs 270/1999
- Dal 31.10.2012 se alla data del 19.12.2012 **è già stata effettuata la comunicazione** di cui agli artt. 92, 171, 207 L.F. e 22 D.Lgs 270/1999, in questo caso il Curatore o il Commissario comunicano ai creditori il proprio indirizzo PEC entro il 30.06.2013, invitandoli a comunicare il loro entro i tre mesi successivi, avvisando che in mancanza di detta comunicazione sarà effettuato il deposito in cancelleria



**DISPOSIZIONI DI CARRATTERE GENERALE
PER I CURATORI E I COMMISSARI**

I Curatori ed i Commissari devono comunicare il proprio indirizzo PEC
entro 10 giorni dalla NOMINA
al competente Registro Imprese

Art. 1, c. 19, Legge 228/12



ART. 31 *bis* – COMUNICAZIONI DEL CURATORE

Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.



PRIMA COMUNICAZIONE AI CREDITORI

AVVISO:

- EX ART. 92 L.F. - FALLIMENTO
- EX ART. 171 L.F. - CONCORDATO
- EX ART. 207 L.F. - LIQUIDAZIONE
COATTA
- EX ART. 22 DLGS 70/99 – AMM.NE
STRAORD.

DEVE ESSERE INVIATA TELEMATICAMENTE ALL'INDIRIZZO PEC RISULTANTE:

- DAL REGISTRO IMPRESE

oppure

- DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA DELLE IMPRESE E DEI
PROFESSIONISTI

DEVE CONTENERE:

- L'INDIRIZZO PEC (SPECIFICO PER LA
PROCEDURA) DEL CURATORE O DEL
COMMISSARIO
- L'INVITO AI CREDITORI A
TRASMETTERE IL PROPRIO INDIRIZZO
PEC



COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

- TUTTE LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE DEVONO ESSERE INVIATE AI CREDITORI ALL'INDIRIZZO PEC COMUNICATO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE
- IN MANCANZA (COMUNQUE IMPUTABILE AL CREDITORE) TUTTE LE COMUNICAZIONI SONO ESEGUITE MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA



IL CURATORE
DEVE CONSERVARE
TUTTI I MESSAGGI, INVIATI E RICEVUTI,
PER TUTTA LA DURATA DELLA PROCEDURA
E PER I 2 ANNI SUCCESSIVI

Art. 31 bis c. 3



- **L'avviso ex art. 92 l.f. deve essere inviato dal Curatore, tramite PEC, ai creditori e deve contenere:**
 - l'indirizzo PEC del Curatore specifico per la procedura;
 - l'avviso che le domande di insinuazione al passivo devono essere inviate al Curatore tramite PEC (solo in via residuale è accettabile il deposito in cancelleria);
 - l'invito a trasmettere il proprio indirizzo PEC.



Il Curatore dovrà utilizzare altresì la PEC per la trasmissione:

- - del progetto di stato passivo;
- - dei rapporti semestrali ex art. 33 L.F. 5° c;
- - dello stato passivo reso esecutivo;
- - del progetto di riparto;
- - del rendiconto.



ART. 93 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

Viene sostituito il verbo “depositare” con “trasmettere”, ovvero si introduce anche per il creditore o il titolare di diritti sui beni, la procedura di invio telematico della domanda di ammissione al passivo, di restituzione o rivendicazione, unitamente alla documentazione.



ART. 95 PROGETTO DI STATO PASSIVO E UDIENZA DI DISCUSSIONE

Le novità introdotte in questo articolo riguardano il 2° comma ove si impone al Curatore di trasmettere (con l'indirizzo PEC specifico della procedura), nel termine di 15 gg anteriori l'udienza di verifica, il progetto di stato passivo a tutti i creditori e titolari di diritti sui beni, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori potranno effettuare le osservazioni e trasmettere gli eventuali documenti integrativi almeno 5 gg prima dell'udienza sempre a mezzo PEC.



Art. 97 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

L'articolo in trattazione, integralmente sostituito, prevede che la comunicazione ai creditori dell'intero documento concernente lo stato passivo dovrà avvenire a mezzo PEC e, solo in via residuale, mediante deposito in cancelleria in forma cartacea per quei creditori che non abbiano fornito il loro indirizzo PEC o la sua variazione.



Art. 33 – RAPPORTI RIEPOLOGATIVI AL GIUDICE

con l'aggiunta introdotta al 5° comma dal DL 179/2012 una copia della relazione dovrà essere trasmessa ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte del Comitato dei Creditori; sintetizzando si può riassumere in questi termini:

- il Curatore trasmette il rapporto semestrale sia al Comitato dei Creditori (via PEC) che alla Cancelleria (tramite piattaforma telematica);
- il comitato dei Creditori, in carenza di un diverso termine posto dal Curatore, ha tempo 15 giorni per trasmettere al professionista, sempre via PEC, eventuali osservazioni;
- entro i 15 giorni successivi al decorso del termine per le osservazioni il Curatore trasmette, via PEC, copia della relazione a tutti i creditori ed ai titolari di diritti nonché al Registro Imprese.



ART. 102 – PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO

Con la modifica al 3° comma dell'art. 102 L.F., apportata dal DL 179/2012, il Curatore dovrà trasmettere a mezzo PEC, ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione allo stato passivo, copia del decreto motivato di cui al 1° comma.



ART. 110 – PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE

Sia per quanto riguarda i riparti parziali che per il riparto finale il Curatore, a norma del sostituito 2° comma, deve trasmettere a tutti i creditori (ivi compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi ex art. 98 L.F:) copia del progetto di riparto, a mezzo posta elettronica certificata, .



ART. 116 – RENDICONTO DEL CURATORE

Con la integrale sostituzione del 2° comma, il Curatore deve dare immediata comunicazione, a mezzo PEC, a tutti i creditori dell'avvenuto deposito del conto della gestione e della fissazione dell'udienza per la discussione, allegando copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza sempre a mezzo PEC all'indirizzo del Curatore, così come disposto dall'art. 93, c. 2, L.F.



ART. 125 – ESAME DELLA PROPOSTA DI CONCONCORDATO FALLIMENTARE E COMUNICAZIONE AI CREDITORI

Al primo comma è stata aggiunta l'incombenza, per il terzo ricorrente, di indicare nella proposta l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 bis L.F.

Il 2° comma, integralmente sostituito, recita: “...valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, che venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata,...”.



ART. 129 – GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE

Con l'entrata in vigore del DL 179/2012, il riformato comma 2, dispone che il curatore dia immediata comunicazione dell'avvenuta approvazione della proposta al proponente ed ai creditori dissenzienti, a mezzo posta elettronica certificata.

Solo nei riguardi del fallito è prevista, in via residuale qualora egli non disponga di PEC, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



ART. 143 – PROCEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE

Viene introdotto in questo articolo l'obbligatorietà per il Curatore di trasmettere a tutti i creditori, a mezzo posta elettronica certificata, copia del ricorso e del decreto del tribunale.



CONCORDATO PREVENTIVO

L'avviso ex art. 171 L.F. deve essere inviato dal Commissario tramite PEC e deve contenere:

- - l'indirizzo PEC del Commissario;
- - l'invito ai creditori a comunicare il proprio indirizzo PEC;
- - l'avvertimento a trasmetterlo entro 15 giorni pena la notifica mediante deposito in cancelleria



Nel concordato preventivo

l'uso della PEC viene previsto anche per la comunicazione:

- - del deposito dell'inventario;
- - della relazione particolareggiata di cui all'art. 172 L.F.;
- - dell'apertura dell'eventuale procedimento di revoca di concordato.

